



## ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2

Via dei Partigiani n° 1 – 09134 Cagliari

Tel. 070560096 - cell. 3356788054

Cod.Fisc. 92168640925

E-mail [CAIC86400G@istruzione.it](mailto:CAIC86400G@istruzione.it) pec: [CAIC86400G@pec.istruzione.it](mailto:CAIC86400G@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.comprendivopirri.edu.it](http://www.comprendivopirri.edu.it)

Circolare n. 111

Cagliari, 3 novembre 2023

Al Personale docente

Ai Genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

### Oggetto: Modifica presentazione certificazioni mediche per rientro a scuola.

Con la presente si informa il personale in indirizzo che, in seguito all'approvazione della L.R. n. 9 del 23/10/2023, pubblicata in data 24/10/2023 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), **a partire da tale data non è più necessaria la presentazione di certificazione medica per le assenze degli alunni superiori ai 5 giorni.**

Tale disposizione, che rientra nell'ambito della semplificazione delle certificazioni sanitarie, è contenuta nell'articolo 39 della L.R. 9/2023. Tuttavia, la norma prevede la presentazione di certificazione medica in caso di:

- misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Si raccomanda ai docenti (i coordinatori di classe e sezione) di segnalare tempestivamente in segreteria le assenze di lunga durata (oltre i 5 giorni) e ripetute nel tempo.

Per la scuola secondaria di I° grado la raccomandazione è ulteriormente rafforzata in quanto la frequenza è un aspetto determinante l'accesso alla classe successiva ed è indispensabile che le famiglie siano informate. La segreteria, nel caso sia ritenuto necessario, provvederà ad informare le famiglie e a convocarle ad un colloquio col Dirigente scolastico.

Per completezza si riporta di seguito il contenuto dell'articolo 39 della L.R. 9/2023.

*1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

- a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.*

*2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentino Pasquale Pusceddu

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2